

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 693

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DONNO, AMATO, ASCARI, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, MORFINO, PAVANELLI, PENZA, SCUTELLÀ, TORTO**

Modifiche al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per la prevenzione e il contrasto dell'occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica

*Presentata il 9 dicembre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Gli interventi in campo sociale, inclusa l'offerta di edilizia sovvenzionata, sono indicati dalle raccomandazioni europee come priorità di spesa, anche per l'Italia; precisamente, nella raccomandazione del Consiglio del 20 luglio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 dell'Italia, al numero 2 della parte dispositiva, si legge che si consiglia all'Italia di « fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati ». La Commissione europea in altra sede ha anche indicato l'importo da destinare al *social housing*.

Tra le priorità di spesa, la Commissione ha indicato, accanto a « transizione ecologica », « digitalizzazione dell'economia e dell'amministrazione pubblica », gli « interventi di inclusione sociale e territoriale ».

Indubbia è quindi la necessità di porre adeguata attenzione al tema degli alloggi popolari, essendo nota allo stato la complessiva situazione di criticità degli enti gestori (ex IACP) e dei comuni, che non riescono a garantire il diritto alla casa pubblica, sacrificando il diritto di quanti attendono invano nel rispetto delle regole. Ciò deriva essenzialmente dalla frammentarietà delle leggi regionali in materia e dalla condivisa necessità di giungere – forse tornare – a una legge quadro che definisca

in maniera organica la materia dell'edilizia residenziale pubblica, mediante un percorso che dovrà probabilmente prendere l'avvio dall'analisi di una possibile modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Si potrebbe pensare a una nuova stagione dell'edilizia pubblica come motore trainante dell'economia nazionale che garantisca, al contempo, il diritto all'abitazione per i tradizionali e nuovi ceti in difficoltà, riducendo le disuguaglianze sociali aggravate dalla crisi pandemica.

Occorre altresì farsi carico delle seguenti criticità: carenza di *public social housing* e facilitazione delle procedure di sgombero degli alloggi occupati *sine titulo*.

Con riferimento al primo aspetto, con la presente proposta di legge si prefigura la possibilità, in capo ai soggetti aventi titolo, di disporre di un alloggio e che sia di qualità quale pilastro su cui costruire la qualità della vita dell'individuo e la sua inclusione nella società. Le politiche abitative, che tutelano il diritto alla casa, rientrano quindi a pieno titolo nell'ambito del *welfare state*. Per molto tempo, tuttavia, la questione abitativa è rimasta ai margini delle agende politiche, in parte per l'elevato numero delle case di proprietà, in parte perché si pensava che la povertà abitativa fosse destinata a essere assorbita dallo sviluppo economico. Così non è stato, e oggi il fenomeno sta tornando prepotentemente alla ribalta, inasprito dalla crisi economico-finanziaria.

La Commissione europea ha dichiarato che la *housing exclusion* – ovvero l'essere privi di una casa, e di una casa dignitosa – è forse la manifestazione più seria della

povertà e dell'esclusione sociale nella nostra società. La casa ha, infatti, un ruolo fondamentale nel raggiungimento del benessere individuale e familiare delle persone poiché è l'ambito nel quale trova risposta un'ampia gamma di bisogni primari di tipo economico e simbolico e attorno al quale vengono intessute azioni e relazioni sociali strutturate.

Scopo di questa proposta di legge è quello di intervenire sulla cosiddetta carenza abitativa, anche mediante la possibilità di destinare i beni confiscati in via definitiva alla mafia e inutilizzati dal demanio a finalità di edilizia popolare pubblica di tipo residenziale.

Quanto al secondo aspetto, risulta necessario che gli enti gestori degli alloggi popolari dispongano dei poteri autoritativi per la gestione e il recupero del patrimonio pubblico loro affidato negli anni dallo Stato prima e dalle regioni dopo. Dunque devono poter emanare atti amministrativi esecutivi (per esempio decreti esecutivi di risoluzione contrattuale per morosità e di rilascio per le occupazioni abusivamente occupate) disponendo della forza pubblica presente nel territorio, senza dover ricorrere – come qualunque proprietario di alloggio privato – all'ufficiale giudiziario, attesi i costi e i tempi connessi alle procedure ordinarie che vanificano ogni sforzo compiuto per giungere all'esecuzione del provvedimento. Così come è necessario dotare gli enti del potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti per la salvaguardia del patrimonio e l'incolumità degli abitanti in tutti i casi in cui gli alloggi necessitano di sgombero per inagibilità e di interventi manutentivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifiche al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)*

1. Al decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1.1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli enti gestori del relativo patrimonio, comunque denominati, hanno l'obbligo di pubblicare l'elenco dei beni immobili demaniali da essi gestiti, con l'espressa indicazione dei nominativi degli assegnatari, degli occupanti e degli utilizzatori a qualsiasi titolo.

1.2. Gli enti di cui al comma 1.1 dispongono con decreto esecutivo il rilascio entro trenta giorni degli alloggi abusivamente occupati e di quelli i cui contratti siano stati risolti per grave morosità non derivante da persistente stato di disoccupazione o da malattia dell'assegnatario. Il decreto di rilascio dell'alloggio abusivamente occupato è messo in esecuzione nei successivi sessanta giorni mediante l'uso della forza pubblica, a ciò autorizzata dal prefetto territorialmente competente.

1.3. I comuni interessati avviano i procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del venire meno dei requisiti che legittimano l'assegnazione stessa. Il provvedimento di decadenza dall'assegnazione deve indicare il termine per il rilascio,

che non può essere superiore a trenta giorni ed è messo in esecuzione nei successivi sessanta giorni mediante l'uso della forza pubblica, a ciò autorizzata dal prefetto territorialmente competente.

1.3. I termini di cui ai commi 1.2 e 1.3 non sono prorogabili o differibili ».

b) dopo l'articolo 5, come modificato dalla lettera a), è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. — (*Misure per fronteggiare l'emergenza abitativa*) — 1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, a individuare gli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, situati nel loro territorio, idonei alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di piani di recupero.

2. I piani di recupero di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dal comune o dell'ente pubblico gestore degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di auto recupero.

3. I comuni possono procedere all'acquisto, mediante procedure a evidenza pubblica, di immobili privati da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. I comuni possono richiedere all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'assegnazione di parte degli immobili confiscati in via definitiva e inutilizzati dal demanio, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia popolare pubblica di tipo residenziale ».

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. – 1. Non possono essere assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica coloro che si trovino in alcuna delle seguenti condizioni o che coabitino a qualunque titolo con chi si trova in alcuna delle medesime condizioni:

a) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale o per qualsiasi reato commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

c) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati previsti dagli articoli 290, 291, 292, 314, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 416-*ter*, 633, 640-*bis*, 644 e 648-*bis* del codice penale;

d) abbiano riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo editale a tre anni.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso di sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale ovvero, con riferimento alle fattispecie di cui alle lettere

*c)* e *d)* del comma 1 del presente articolo, nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni e di estinzione di ogni debito derivante dal reato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a coloro i quali siano già assegnatari di un alloggio di edilizia popolare residenziale alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie leggi e i propri regolamenti alle disposizioni del presente articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

PAGINA BIANCA



\*19PDL0015370\*